

Tribunale di Barcellona P. G.
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Barcellona P. G.
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Camera Penale di Barcellona P.G.

Prot. n. 964 del 30.03.2020

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Rilevato in particolare che l'art. 83 comma 5 prevede che, limitatamente alla attività non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure di cui al comma 7, lett. da a) ad f) ed h);

Ritenuto che rientra tra tali misure l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Rilevato altresì che, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo prima citato, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

Letto il provvedimento della direzione generale per i sistemi informativi autorizzati del 20 marzo 2020;

Rilevato che il detto decreto prevede, all'art. 3, che *le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 e che in alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 dello stesso provvedimento (ovvero Skype for Business e Teams) laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità; Ritenuto che tali applicativi possono quindi esser utilizzati in tutte le ipotesi in cui, in ogni caso, siano garantire forme di comunicazione riservata tra il difensore e l'imputato;*

Letta la nota del provveditore regionale della Sicilia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 13 marzo 2020, con la quale si chiede il rinvio di ogni attività di udienza non urgente, che coinvolga soggetti detenuti in carcere, tenuto conto della pericolosità epidemiologica

delle traduzioni dei soggetti detenuti nelle strutture carcerarie;

Lette le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26/03/2020;

*Rilevato che, con il documento sopra citato, il Consiglio Superiore della Magistratura invita i dirigenti a favorire lo svolgimento delle **udienze penali** non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c, esclusivamente in questa fase emergenziale, mediante **collegamenti da remoto**;*

Rilevato che si invitano altresì i dirigenti a favorire la stipula di **protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

Ritenuto che con decreto n. 18 del 18 marzo 2020, il presidente del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto che in tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante **videoconferenze o collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia, prevedendo, nello stesso tempo, che lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito;

Rilevato che, nel medesimo provvedimento, si invitavano le **Direzioni della Casa Circondariale di Barcellona P.G.** e della **Casa Circondariale di Messina** ad allestire idoneo locale, munito di **postazione PC dotata di webcam e microfono** e, possibilmente, dello specifico **applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero**, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza;

Ritenuto che la direzione della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, non munita di sistema di videoconferenza, ha comunicato di avere attrezzato una postazione per il collegamento a distanza;

Rilevato che il medesimo invito va rivolto anche alle compagnie dei Cc. di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, alla stazione Cc. di Lipari, ai commissariati PS di Barcellona PG e Milazzo ed alla compagnia della Guardia di finanza di Milazzo;

Ritenuto che sono state svolte già due udienze (una nell'ambito di un giudizio direttissimo ed una nell'ambito di un procedimento di convalida dell'arresto), con collegamento a distanza con postazione presso la casa circondariale di Barcellona PG;

Ritenuto che le udienze si sono svolte regolarmente ed il sistema adottato (TEAMS) ha consentito la salvaguardia del contraddittorio;

Rilevato che la comunicazione riservata tra il difensore e l'assistito può essere garantita o attraverso la partecipazione del legale alla udienza nella postazione in cui vi è il detenuto (ad eccezione della ipotesi del carcere, non essendo consigliabile che un estraneo si introduca nello stesso, per ragioni di

tutela della salute pubblica), ovvero garantendo comunque la comunicazione attraverso linea telefonica fissa o mobile;

Rilevato che tali modalità eccezionali di svolgimento dell'udienza potranno essere adottate solo per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza attuale;

Rilevato, a tal proposito, che la camera penale di Barcellona, in aderenza alle indicazioni contenute nella delibera della giunta nazionale del 17 marzo 2020, ribadita la connotazione volontaria ma soprattutto assolutamente eccezionale e temporanea dell'accordo in sottoscrizione, ha ritenuto di dividerlo;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

1. Le udienze penali di cui all'art. 83, comma 12 del decreto-legge n. 18 del 2020, salvo quanto appresso precisato, si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. **In alternativa, possono** essere utilizzati i collegamenti da remoto **ovvero** il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).
2. I giudizi direttissimi successivi alla convalida ed alla applicazione di misura cautelare saranno celebrati solo nella ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lett. b), n. 2 DL 18/20 e, laddove sia stata applicata misura della custodia cautelare in carcere, saranno celebrati tramite i collegamenti audiovisivi da remoto indicati al comma 1. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale. Nelle ipotesi in cui sia stata applicata misura cautelare diversa da quella indicata nel precedente periodo, l'udienza si svolgerà con modalità ordinarie.
3. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie.
4. Alla firma del presente protocollo risulta attivato e testato collegamento con la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.
5. Gli altri enti indicati in motivazione provvederanno a comunicare la predisposizione della saletta per il collegamento, al fine di consentire che lo stesso sia testato.

ARTICOLO 2

1. Gli interrogatori di garanzia e le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato o del fermo, svolte ai sensi dell'art. 391 cpp, nel caso in cui l'indagato sia sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere si svolgono sempre utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. **In alternativa, possono** essere utilizzati i collegamenti da remoto **ovvero** il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (avvocati).
2. Nella ipotesi in cui l'indagato sia soggetto alla misura degli arresti domiciliari o a misura personale non custodiale, ovvero nel caso in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 cpp, ai sensi del quinto comma dell'art. 386 cpp, l'udienza o l'interrogatorio si svolgeranno secondo le disposizioni ordinarie

ARTICOLO 3

1. Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di cui all'art. 558 cpp si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. **In alternativa, possono** essere utilizzati i collegamenti da remoto **ovvero** il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).
2. Nella ipotesi in cui l'arrestato sia stato condotto presso la casa circondariale o, ai sensi dell'art. 558 commi 4bis e 4 ter cpp, in una struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, presso la quale è stata attivata saletta per il collegamento a distanza, il giudizio di convalida sarà celebrato tramite i collegamenti audiovisivi da remoto indicati al comma 1, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero presso la struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale egli è stato condotto.
3. Nella ipotesi in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 cpp, ai sensi del primo periodo del comma 4 bis dell'art. 558 cpp, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie.
4. Nella ipotesi in cui uno dei delitti contestati sia stato commesso in danno delle forze dell'ordine, il giudizio di convalida si svolgerà, in ogni caso, secondo le modalità ordinarie, fatta salva l'ipotesi in cui l'arrestato, sussistendo i presupposti di cui all'ultimo periodo

dell'art. 558 comma 4bis cpp., sia stato condotto presso la Casa Circondariale, su disposizione del pubblico ministero.

ARTICOLO 4

1. Al fine di garantire alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, le parti si impegnano a garantire una linea telefonica fissa o mobile, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, senza alcuna interferenza.
2. All'interno della casa circondariale e delle salette realizzate nelle strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria, dovranno essere realizzate strutture idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni tra l'indagato e/o arrestato ed il proprio difensore.

ARTICOLO 5

1. Il difensore della persona detenuta, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, dovrà essere informato delle modalità di svolgimento dell'attività processuale, le quali dovranno essere specificate nell'avviso del giudice avente ad oggetto l'attività e potrà scegliere se partecipare alle udienze ed agli atti sopra indicati presso il tribunale, presso l'idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale è stato condotto il suo assistito (Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale raccomanderanno ai colleghi, limitatamente alla udienza di convalida ex art. 558 c.p., la scelta di tale opzione), ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto (si esclude la partecipazione presso il carcere, al fine di evitare l'ingresso di soggetti estranei all'interno della struttura penitenziaria, in conformità alla ratio dell'art. 83 comma 16 DL 18/20).
2. In caso di arresto o fermo, di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
3. In caso di interrogatorio di garanzia, la scelta dovrà essere operata entro 24 ore dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'atto, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.
4. In caso di udienza di tipo diverso da quello prima specificato, la scelta del difensore dovrà essere operata nel termine di 24 ore dalla ricezione dell'avviso del giudice con il quale egli è informato delle peculiari modalità di svolgimento dell'udienza, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.
5. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, nei termini sopra indicati o in quelli specificati nell'avviso, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza; il COA e la camera penale raccomanderanno ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per ragioni di

sicurezza sanitaria, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 5).

6. Nel caso di partecipazione da remoto, il difensore dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), cui dovrà essere inviato il link per la partecipazione alla riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.
7. In caso di mancata comparizione del difensore, il giudice provvederà alla nomina di difensore d'ufficio, che comparirà tempestivamente in udienza o comunicherà immediatamente se intende partecipare da remoto, indicando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica cui dovrà essere comunicato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.
8. Nei giudizi per direttissima, la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il **luogo nel quale** l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, per consentire allo stesso di portarsi presso tale luogo, laddove nello stesso sia stata attivata saletta per il collegamento a distanza e il difensore opti, con dichiarazione che dovrà essere riportata nel verbale di arresto, per la comparizione nello stesso luogo.
9. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria (PEO), presso il quale dovranno essere trasmessi gli atti.

ARTICOLO 6

Il pubblico ministero comunicherà con congruo anticipo se parteciperà all'udienza presso l'aula del tribunale ovvero con collegamento a distanza; in tal caso, l'ufficio di procura comunicherà alla cancelleria del tribunale l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del pm togato, per la partecipazione alla udienza virtuale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) cui dovrà essere inviato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.

ARTICOLO 7

Il fonico e l'interprete eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.

ARTICOLO 8

1. Il giudice darà atto a verbale delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-2019, nonché

sulla base della abilitazione all'impiego dei collegamenti da remoto giusta nota DGSIA del 21 marzo 2020.

2. Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio le parti potranno produrre documenti ed avanzare istanze mediante la *chat* attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.

ARTICOLO 9

1. Nei giudizi per convalida ed eventuale direttissima la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica PEO della Procura della Repubblica segreteriaipm.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it il decreto di presentazione e tutti gli atti acquisiti e necessari per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (in risoluzione 200 DP).
2. La Procura della Repubblica, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento presso i seguenti indirizzi di posta elettronica del tribunale:
per i procedimenti pendenti al dibattimento:
dibattimento.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
per i procedimenti pendenti dinanzi al Gip/Gup:
cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
3. cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
4. L'originale potrà essere depositato presso la cancelleria in momento successivo.
5. Nel decreto di presentazione saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà eventualmente attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.
6. Gli atti digitalizzati verranno inoltre inviati dalla Procura della Repubblica, via e-mail al difensore all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica della effettiva ricezione).
7. La cancelleria del Tribunale provvederà a formare fascicolo cartaceo, contenente gli atti trasmessi digitalmente, che dovrà essere presentato al giudice.

ARTICOLO 10

1. Presso la *casa* circondariale o presso la struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, l'ufficiale di P.G. verbalizzante dà atto:

- che il decreto-partecipato è preceduto a distanza con collegamento audio (link) da video su YouTube "penale" o la stessa struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, prova la quale sia stata offerta la stessa per il collegamento a distanza ed il Tribunale di Barcellona Polesa di Caltanissetta applicative Torino in analogia alle indicazioni contenute nel decreto legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemio-virus COVID-19, nonché nelle linee dell'abolizione dell'impiego del collegamento da remoto, giusta nota DGRNA citata;
- che non siano presenti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti c. c. l. facoltà spaziate al decreto;
- che sono rispettate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;
- che il difensore eventualmente presente in aula, prima nelle condizioni di consulenza in modo riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento audio video (audio, video);
- che il collegamento audiovisivo è politicamente necessario e presente al decreto di vedere e interrogare con il Giudice, il difensore, l'eventuale interprete, nonché di offrire chiarimenti, è discusso che gli vengono rivolti.

All'atto, il verbale e sottoscritto dal decreto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficio di P.G. e verbale trascritto e protocollato a mezzo P.L.C. al Tribunale di Barcellona Polesa di Caltanissetta prima redatto ed inviato in originale per l'elaborazione al fascicolo.

1. Nel caso in cui il collegio tra il difensore presente in aula e collegato da remoto a finalit  di

volgare per mezzo del telefono, deve dare atto nel verbale di assenza di tale circostanza.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo avrà effetto dal giorno della sua sottoscrizione e sar  pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale della Provincia della Repubblica, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Polesa di Caltanissetta e della Camera Penale di Barcellona Polesa di Caltanissetta entro le 24 ore dal 13 aprile 2020 e alle diverse date che sono stabilite dal presidente del Tribunale, ai sensi e nei limiti dell'art. 81 comma 6 c. 7 lett. g) D.L. 18/20.

Barcellona P.G. 06/04/2020

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Barcellona Polesa di Caltanissetta


Il Presidente del Tribunale
di Barcellona Polesa di Caltanissetta


Il Procuratore della Repubblica
di Barcellona Polesa di Caltanissetta


Il Presidente della Camera Penale
di Barcellona Polesa di Caltanissetta


Il Presidente di Sezione
di Barcellona Polesa di Caltanissetta
